



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
DIREZIONE RICERCA E TERZA MISSIONE

DR n. 3150 del 02/10/2017

Oggetto: Emanazione nuovo “Regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo per la premialità del personale ai sensi dell’art. 9 della Legge 30.12.2010, n. 240 e s.m.i. e dell’art. 1, comma 16 della Legge 4/11/2005, n. 230”.

II RETTORE

Visto il Regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo per la premialità di professori e ricercatori ai sensi dell’art. 9 della Legge 30.12.2010, n. 240 e dell’art. 1, comma 16 della Legge 4/11/2005, n. 230 emanato con D.R. 2005 del 3 giugno 2015 (di seguito Regolamento premialità);

Considerato che la scadenza del suddetto regolamento è prevista il 31 dicembre 2017;

Vista la Nota MIUR 8414 del 11.07.2017 Dipartimenti di eccellenza – specificazione delle modalità di attribuzione dei punteggi e dei criteri di valutazione e indicazioni operative agli Atenei per la presentazione delle domande;

Vista la Deliberazione n. 7/2017/V/1 con la quale il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27 giugno 2017 ha espresso parere favorevole all’approvazione del suddetto regolamento stabilendo nel 60% la misura percentuale dei residui da destinare agli incentivi e stabilendo di lasciare a disposizione del Responsabile Scientifico la restante quota dei residui medesimi;

Vista la Deliberazione n. 11/2017/V/1 con la quale il Senato Accademico nella seduta del 11 luglio 2017 ha approvato il “Regolamento per l’erogazione di compensi incentivanti ai docenti e ricercatori a valere sui fondi competitivi per la ricerca”.

Ravvisata la necessità di coordinare il Regolamento premialità, nella sua nuova stesura, con gli altri regolamenti esistenti in materia in particolare il Regolamento per l’erogazione di compensi incentivanti e il Regolamento Unico per la disciplina di fondi e commesse esterni;

Considerato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27 settembre 2017, ha approvato il nuovo Regolamento premialità;

Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168 “Istituzione del Ministero dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica”;

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;


Visto lo Statuto dell’Università di Torino emanato con D.R. n. 1730 del 15 marzo 2012, con particolare riferimento al tit. III, commi 1,2,3,4;

Vista la bozza del Regolamento in oggetto;

Valutato ogni opportuno elemento;


Decreta

- 1) A decorrere dalla data di registrazione del presente Decreto è emanato, nel testo di seguito riportato, il nuovo “Regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo per la premialità del personale ai sensi dell’art. 9 della Legge 30.12.2010, n. 240 e s.m.i. e dell’art. 1, comma 16 della Legge 4/11/2005, n. 230”;



Visto il Direttore

Direzione Ricerca e Terza Missione



Il Rettore
Prof. Gianmaria Ajani

Regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo per la premialità del personale ai sensi dell’art. 9 della Legge 30.12.2010, n. 240 e s.m.i. e dell’art. 1, comma 16 della Legge 4/11/2005, n. 230

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. L’Università degli Studi di Torino promuove e incentiva l’eccellenza nella qualità della Ricerca e della Didattica e nella progettualità scientifica e organizzativa. L’Ateneo riconosce l’importanza delle attività gestionali di rilevante complessità e di interesse strategico.

1. Il presente Regolamento disciplina:

- a) la costituzione e le modalità di utilizzo del Fondo di Ateneo per la premialità di professori e ricercatori, di seguito denominato “Fondo” ai sensi dell’art. 9 della Legge 30.12.2010, n. 240 e s.m.i. e dell’art. 1, comma 16 della Legge 4.11.2005, n. 230;
- b) L’erogazione di compensi aggiuntivi per i progetti dei Dipartimenti di eccellenza ai sensi dell’art. 1, co. 314-337 Legge 11.12.2016, n. 232.

2. Il presente Regolamento si raccorda con i seguenti Regolamenti di Ateneo relativi alla corresponsione di compensi incentivanti:

- Regolamento Unico per la disciplina di fondi e commesse esterne (D.R. 4046 del 26.11.2015);
- Regolamento per l’erogazione di compensi incentivanti ai docenti e ricercatori a valere sui fondi competitivi per la ricerca finanziati dall’Unione Europea o da altri organismi internazionali (D.R. 2867 dell’8 settembre 2017).

CAPO I

COSTITUZIONE DEL FONDO E FUNZIONAMENTO

Art. 2 - Costituzione del Fondo

1. Il Fondo è costituito a livello di Ateneo con le seguenti risorse:
 - dalla mancata attribuzione degli scatti triennali ai docenti e ricercatori (art. 6, comma 14, ultimo periodo, della Legge 30.12.2010, n. 240);
 - dalle somme dell'incentivo una tantum eventualmente non distribuite (art. 29, comma 19 della Legge 30.12.2010, n. 240);
 - dalle risorse assegnate dal MIUR sulla base della valutazione dei risultati raggiunti dagli Atenei (art. 9, secondo periodo, della Legge 30.12.2010, n. 240);
 - dalla ripetizione dei compensi ricevuti da professori e ricercatori per incarichi esterni senza preventiva autorizzazione (art. 53, comma 7 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165);
 - da ulteriori risorse appositamente stanziare dall'Ateneo
2. Il Fondo può essere integrato con finanziamenti pubblici e privati unicamente se non vi sono previsioni ostative di compensi al personale da parte del Committente o da regolamentazioni sulla base delle quali i contributi sono stati erogati. La mancanza di tali previsioni ostative è attestata dal Responsabile del finanziamento/titolare dei fondi.

Art. 3 – Modalità di utilizzo del fondo

1. Il Fondo è finalizzato ad attribuire un compenso aggiuntivo a professori e ricercatori in relazione agli impegni, ulteriori rispetto a quelli obbligatori, in attività gestionale di rilevanza generale e strategica per l'Ateneo, oggetto di specifici incarichi, a condizione che per gli stessi non siano già corrisposte altre indennità o compensi.

Gli incarichi devono avere per oggetto attività, funzioni o progetti specifici che non rientrino nei compiti e doveri ordinari come definiti dalla normativa vigente, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.

Le tipologie di incarichi relativamente alle attività gestionali sono definiti dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore.

I compensi di cui al presente comma devono essere congrui per il tipo di funzioni e incarichi attribuiti e per il periodo cui gli stessi fanno riferimento. I compensi sono definiti dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 4 – Modalità di conferimento degli incarichi

Gli incarichi di cui all'art. 3 sono attribuiti dal Rettore, salvo che non sia disposto diversamente dallo Statuto e dai Regolamenti.

L'incarico e i provvedimenti di attribuzione devono dettagliare il contenuto dell'incarico, individuare la copertura finanziaria e indicare tutti gli elementi utili per la verifica dei risultati.

Non possono essere affidati in base al presente Regolamento incarichi di natura professionale.

Art. 5 - Modalità di attribuzione dei compensi

1. I compensi riguardanti gli incarichi di cui al precedente art. 3, sono erogati, con provvedimento rettorale, in parte al momento dell'attribuzione dell'incarico e per il resto al termine dell'incarico e a seguito di verifica dei risultati effettuata e certificata dal soggetto individuato nel provvedimento di conferimento, previa istruttoria. L'effettiva modalità di erogazione dei compensi è disciplinata nel provvedimento di attribuzione dell'incarico.

2. In caso di incarichi pluriennali le erogazioni, sia dell'anticipo sia del saldo viene fatta su base annuale.

3. Tutti i compensi di cui al presente Regolamento sono assoggettati alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali previste per i redditi da lavoro dipendente.

**CAPO II – PREMIALITA' COLLEGATA AI DIPARTIMENTI UNIVERSITARI DI
ECCELLENZA ex art. 1, co. 314-337 Legge 232/2016**

Art. 6 – Dipartimenti di Eccellenza

L'Ateneo riconosce una premialità al personale docente e ricercatore e tecnico-amministrativo coinvolto nei progetti finanziati nell'ambito del bando MIUR destinato ai Dipartimenti Universitari di eccellenza.

I Dipartimenti Universitari di eccellenza dell'Ateneo, tramite il progetto, definiscono la quota di budget da destinare alla premialità. Tale budget costituisce la fonte di finanziamento della misura premiale.

La premialità è attribuita in relazione al raggiungimento di obiettivi specifici dei progetti dipartimentali; tali obiettivi verranno monitorati e verificati in itinere e dovranno ricevere l'accettazione da parte del MIUR.

Art 7 Modalità di erogazione della premialità

La premialità è erogata sulla base di un piano di ripartizione elaborato dal Dipartimento che tenga conto del contributo prestato dal personale docente e ricercatore e tecnico-amministrativo al raggiungimento degli obiettivi del progetto.

L'erogazione della premialità è disciplinata dal Regolamento Unico per la disciplina di fondi e commesse esterne (D.R. 4046 del 26.11.2015)

CAPO III – RACCORDO CON ALTRI REGOLAMENTI

Art. 8 – Norma transitoria

Il presente Regolamento entra in vigore il 2 ottobre 2017.

Dalla medesima data il presente regolamento sostituisce e abroga a tutti gli effetti il Regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo per la premialità professori e ricercatori, ai sensi dell'art. 9 della Legge 30.12.2010, n. 240 e dell'art. 1, comma 16 della Legge 4.11.2005, n. 230 (D.R. 2005 del 3.06.2015).

Resta in vigore la disciplina per i compensi incentivanti prevista rispettivamente dal Regolamento Unico per la disciplina di fondi e commesse esterne (D.R. 4046 del 26.11.2015) e dal Regolamento per l'erogazione di compensi incentivanti ai docenti e ricercatori a valere sui fondi competitivi per la ricerca finanziati dall'Unione Europea o da altri organismi internazionali (D.R. 2867 del 8/9/2017).